

Codice A1904A

D.D. 23 maggio 2019, n. 313

POR FESR 2014-2020. Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 - Priorita' di investimento IV.4c.1. Disciplinare per interventi di riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario regionale (D.D.17 settembre 2018, n. 374 /A1904A). Rettifica per mero errore materiale.

Premesso che:

la Decisione C(2015) 922 della Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";

con la deliberazione n. 15-1181 del 16/03/2015 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;

con deliberazione n. 12-4588 del 23/01/2017, successivamente modificata con D.G.R 25-7180 del 06/07/2018, la Giunta regionale, tra l'altro, ha:

- approvato la scheda di misura finalizzata a sostenere la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario regionale nell'ambito dell'Asse IV – Azione IV.4c.1. del POR FESR 2014/2020;
- demandato alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale la definizione del bando, con procedura a sportello nonché le modalità per la presentazione/gestione/controllo delle operazioni da candidare a finanziamento;

la scheda di misura, di cui all' Allegato 1 alla suddetta deliberazione prevede, tra l'altro, alla voce "Tipologia ed entità dell'agevolazione": *"L'intervento è ammissibile se comporta costi massimi ammissibili compresi tra euro 1.000.000 e euro 4.000.000"*;

il Disciplinare per interventi volti a sostenere la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario regionale, approvato con D.D. n. 374/A1904A del 17 settembre 2018, al paragrafo 2.6 "Tipologia ed entità dell'agevolazione" stabilisce, tra l'altro, che *"L'importo massimo ammissibile, per il totale degli edifici inseriti nella/e domanda/e di un medesimo beneficiario, non potrà superare l'importo di euro 4.000.000"*.

Rilevato che la suddetta disposizione del Disciplinare, contenuta al paragrafo 2.6, costituisce un mero errore materiale in quanto, secondo la scheda di misura di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 12-4588 del 23/01/2017 e s.m.i, detto limite è da intendersi a livello di intervento/progetto e non di singolo beneficiario;

si rende pertanto necessario eliminare dal Disciplinare l'ultimo capoverso del paragrafo 2.6 recante: *"L'importo massimo ammissibile, per il totale degli edifici inseriti nella/e domanda/e di un medesimo beneficiario, non potrà superare l'importo di euro 4.000.000"*.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

visti:

il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

la l.r. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;

il d.lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e s.m.i.;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa:

1. di dare atto che il Disciplinare per interventi volti a sostenere la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario regionale, approvato con D.D. n. 374/A1904A del 17 settembre 2018, al paragrafo 2.6 “Tipologia ed entità dell’agevolazione” contiene un mero errore materiale rispetto a quanto stabilito dalla scheda di Misura approvata con deliberazione n. 12-4588 del 23/01/2017 e s.m.i.;

2. di eliminare conseguentemente dal sopra citato paragrafo 2.6. l’ultimo capoverso, recante: *“L’importo massimo ammissibile, per il totale degli edifici inseriti nella/e domanda/e di un medesimo beneficiario, non potrà superare l’importo di euro 4.000.000”*, in quanto costituisce un mero errore materiale;

3. di dare atto che il paragrafo 2.6 “Tipologia ed entità dell’agevolazione” del predetto Disciplinare è pertanto ridefinito come segue:

“L’agevolazione viene concessa se comporta costi ammissibili pari a un minimo di € 1.000.000. Questa concorre fino all’80% dei costi ammissibili entro il limite massimo di € 4.000.000.

L’agevolazione massima erogabile è pari a € 3.200.000, sotto forma di contributo in conto capitale (fondo perduto), anche nel caso di progetti aventi costi ammissibili di valore superiore a € 4.000.000.

Nel caso in cui, a seguito dell’aggiudicazione e/o in sede di rendicontazione, l’importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, l’agevolazione sarà riparametrata nel rispetto della percentuale sopra indicata.

Il beneficiario può presentare una o più domande di agevolazione per uno o più edifici di cui al par. 2.3”.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

La Dirigente
Silvia Riva

Funzionari:
Bianca Maria Eula
Stefano Caon